

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di settembre

TRA

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di seguito specificati:

INAS CISI, codice fiscale 07117601000 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 83/d, in persona di Gianluigi Petteni, [redacted] e [redacted], in qualità di Legale Rappresentante,

INCA CGIL, codice fiscale 80131910582, con sede legale in ROMA, Via Giovanni Paisiello n. 43, in persona di Michele Pagliaro, [redacted], in qualità di Legale Rappresentante,

ITAL UIL codice fiscale 80193470582, con sede legale in Roma Via/Castelfidardo 43/45 in persona di Silvana Roseto, [redacted] in qualità di Legale Rappresentante

E

CNCPT – Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, codice fiscale 96372520583 con sede legale in ROMA, Via G.A. Guattani, 24, in persona di Marco Garantola, [redacted], in qualità di Legale Rappresentante

[Handwritten signatures and initials]

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato sono persone giuridiche di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, perseguono finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 2, gli Istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di Cncpt "Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro";
- gli Istituti di patronato e il Cncpt hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il CNCPT conferisce agli Istituti di patronato l'incarico di svolgere in favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali del comparto edilizia e dei tecnici esperti del CNCPT le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001.



2

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/c attività

- Gli istituti di patronato INAS CISL, INCA CGIL, ITAL UIL sono tenuti a svolgere la/le attività indicate all'articolo 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati: programma allegato approvato dal C.d.A. CNCPT.
- Gli Istituti di patronato sopra citati espletano l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.
- Gli Istituti di patronato sopra citati improntano il loro comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
- Gli Istituti di patronato sopra citati sono tenuti a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CNCPT sulle attività svolte.

Articolo 3

Contributo economico

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dagli Istituti di patronato senza scopo di lucro, tuttavia il Cncpt verserà liberamente un contributo nella misura di euro 20.400,00 da dividere in parti uguali per ciascun Patronato aderente al Progetto.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente ha durata fino al compimento delle attività oggetto della convenzione.

Articolo 5

Responsabilità

Gli Istituti di patronato sono responsabili dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato e dai propri collaboratori nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.



Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno sessanta giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo agli Istituti di patronato INAS CISL, INCA CGIL, ITAL UIL di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Gli Istituti di patronato INAS CISL, INCA CGIL, ITAL UIL sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

Gli Istituti di patronato pubblicano la convenzione nei propri siti internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular mark containing the number 4.

Articolo 10 Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra gli Istituti di patronato INAS CISL, INCA CGIL, ITALUIL e il CNCPT nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11 Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Gli Istituti di patronato

INAS

Gianluigi Pettenò

INCA

Michele Pagliaro

ITAL

Silvana Roseto

Il (Soggetto privato/pubblico)

cncpt
Network della sicurezza in edilizia